

	COMUNE DI SANTU LUSSURGIU	PROVINCIA DI ORISTANO
	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTU LUSSURGIU, SAGAMA, SCANO DI	
	MONTIFERRU E SENNARIOLO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL	
	SERVIZIO DI SEGRETERIA.	
	L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO, il giorno ____ del mese di _____	
	TRA	
	Il Comune di Santu Lussurgiu , rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Diego Loi,	
	domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche	
	come Comune "capo convenzione" avente Codice Fiscale 00068900950	
	Il Comune di Sagama , rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dott. Giovanniantonio	
	Cuccui domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato	
	anche come Comune "convenzionato" avente Codice Fiscale 00158960914	
	Il Comune di Sennariolo , rappresentato dal Sindaco pro-tempore Avv. Giambattista	
	Ledda, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito denominato	
	anche come Comune "convenzionato" avente Codice Fiscale 00073530958	
	Il Comune di Scano di Montiferro , rappresentato dal Sindaco pro tempore Dott.	
	Antonio Flore, domiciliato presso la Sede Municipale del Comune stesso, in seguito	
	denominato anche come Comune "convenzionato" avente Codice Fiscale 8004390953	
	PREMESSO che:	
	- l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. 8 agosto 2000, n. 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4	
	dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano	
	ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia	
	Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra	
	1	

	<i>loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per convenzioni per il servizio di Segreteria;</i>	
	<i>- con decreto del Ministro dell'Interno del 21.10.2020 si è stabilito che le sedi di</i>	
	<i>Segreteria convenzionate sono classificate, ai sensi dell'art. 16-ter, comma 11, del D.L.</i>	
	<i>30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.</i>	
	<i>8, ai fini della nomina del Segretario titolare, sulla base della somma della popolazione di</i>	
	<i>tutti gli enti aderenti alla convenzione;</i>	
	<i>- i Comuni di Santu Lussurgiu, Sagama, Scano di Montiferro e Sennariolo, sono</i>	
	<i>ricompresi nell'ambito della stessa Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la</i>	
	<i>gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;</i>	
	<i>- il Consiglio Comunale di Santu Lussurgiu con propria deliberazione n. ____ del</i>	
	<i>01/08/2024, il Consiglio Comunale di Scano di Montiferro con propria deliberazione n.</i>	
	<i>____ del 31/07/2024, il Consiglio Comunale di Sennariolo con propria deliberazione n. ____</i>	
	<i>del 30/07/2024, il Consiglio Comunale di Sagama con propria deliberazione n ____ del</i>	
	<i>30/07/2024, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria;</i>	
	<i>- al 31 dicembre 2023, il Comune di Santu Lussurgiu conta una popolazione residente di</i>	
	<i>n. ____ abitanti, il Comune di Sagama conta una popolazione residente di n. 188 abitanti,</i>	
	<i>il Comune di Scano di Montiferro conta una popolazione residente di n. ____ abitanti, il</i>	
	<i>Comune di Sennariolo conta una popolazione residente di n. ____ abitanti, per un totale di</i>	
	<i>n. ____ abitanti e, conseguentemente, la</i>	
	<i>presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con provvedimento della</i>	
	<i>Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari</i>	
	<i>Comunali e Provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene</i>	
	<i>contestualmente ascritta alla classe 3[^];</i>	
	SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE	

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria nei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste.

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Santu Lussurgiu, Sagama, Scano di Montiferro e Sennariolo al fine di avvalersi dell'opera di un unico Segretario comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 98 comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 10 del D.P.R. n. .465/1997, per realizzare un servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento del ruolo e delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune capo convenzione è il Comune di Santu Lussurgiu ed al Sindaco del Comune di Santu Lussurgiu spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentiti gli altri Sindaci.

ART. 3 – DECORRENZA DELLA DURATA

La validità della convenzione decorre dal _____, giorno di assunzione in servizio del Segretario nominato dal Sindaco capofila e comunque dal riconoscimento della

stessa da parte della Prefettura di Cagliari ex Sezione regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

La scadenza naturale della convenzione è fissata al termine del mandato elettorale di ciascuno dei quattro Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento del Consiglio Comunale, con atto espresso da adottarsi comunque entro il 90° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neoeletti.

Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza,

per motivata determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del

Consiglio Comunale.

Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai

Consigli Comunali degli Enti convenzionati.

La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la

convenzione dovrà essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria

convenzionata, mentre alla Sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna dovranno essere inviati i

provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa

adempiere a quanto le compete.

Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare

della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria del

Comune di Santu Lussurgiu.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Segretario titolare della Segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e

organizzerà il proprio tempo di lavoro nel modo seguente e con il seguente orario presso

i Comuni interessati:

- Santu Lussurgiu per il 33,34% (pari a 12 ore) delle ore settimanali;

- Scano di Montiferro per il 33,34% (pari a 12 ore) delle ore settimanali;

- Sagama per il 16,67% (pari a 6 ore) delle ore settimanali;

- Sennariolo per il 16,67% (pari a 6 ore) delle ore settimanali;

in orari e giorni concordati dai Sindaci in relazione a proprie esigenze e a quelle degli altri

uffici di ciascun Comune amministrato.

ART. 5 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO

In caso di assenza o impedimento la sostituzione del Segretario, in base alla normativa

vigente, sarà effettuata da un solo Segretario comunale per tutti gli Enti convenzionati.

La presenza del Segretario supplente presso gli Enti sarà organizzata in modo flessibile

a seconda delle esigenze che si presentino.

I Sindaci potranno concordemente avvalersi, in alternativa, entro i limiti temporali stabiliti

per legge, del Servizio del Vice-Segretario della convenzione, soggetto in possesso dei

requisiti soggettivi per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale.

ART. 6 – STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SEGRETARIO

Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti

collettivi di lavoro e dalle determinazioni dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione

dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell'art. 45 del vigente CCNL

sottoscritto in data 16 luglio 2024 ha diritto alla corresponsione di una retribuzione

mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art.

63 dello stesso CCNL.

Per retribuzione si intende anche quella di posizione e risultato di cui agli articoli 60 e 61

del CCNL 16 luglio 2024 che faranno carico in proporzione al ciascun Comune

per la parte di rispettiva competenza. I compensi saranno contabilizzati e pagati dal

Comune capo convenzione, il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota parte

a carico dei Comuni

Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per

l'accesso nei Comuni convenzionati per l'espletamento delle sue funzioni.

Il rimborso delle spese viaggio farà carico ai Comuni di Sagama, Scano di Montiferro e

	<i>Sennariolo, i quali provvederanno direttamente al pagamento pari ad un quinto del costo</i>	
	<i>della benzina per ogni chilometro percorso. Il tempo di percorrenza tra le sedi di</i>	
	<i>Sagama, Scano di Montiferro e Sennariolo rientra a tutti gli effetti nell'orario di lavoro e</i>	
	<i>nell'ambito delle prestazioni lavorative richieste.</i>	
	<i>Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi spese, i diritti di rogito, i buoni</i>	
	<i>pasto e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei</i>	
	<i>singoli Comuni saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli</i>	
	<i>enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o</i>	
	<i>rimborso.</i>	
	ART. 7 – RIPARTO DELLE SPESE	
	<i>Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato sarà ripartita nel modo</i>	
	<i>seguito presso i Comuni interessati:</i>	
	<i>- Santu Lussurgiu per il 33,34% (pari a 12 ore) delle ore settimanali;</i>	
	<i>- Scano di Montiferro per il 33,34% (pari a 12 ore) delle ore settimanali;</i>	
	<i>- Sagama per il 16,67% (pari a 6 ore) delle ore settimanali;</i>	
	<i>- Sennariolo per il 16,67% (pari a 6 ore) delle ore settimanali;</i>	
	<i>tenuto conto degli orari e dei giorni eventualmente concordati dai Sindaci in relazione alle</i>	
	<i>proprie esigenze e a quelle degli altri uffici di ciascun Comune</i>	
	<i>amministrato. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo</i>	
	<i>convenzione.</i>	
	<i>I Comuni di Sagama, Scano di Montiferro e Sennariolo rimborseranno al Comune di</i>	
	<i>Santu Lussurgiu, capo convenzione, la parte di spesa a proprio carico.</i>	
	<i>L'Ufficio Personale del Comune capo convenzione effettuerà ogni sei mesi il riparto delle</i>	
	<i>spese comunicandolo agli altri Comuni che dovranno provvedere al pagamento della</i>	
	6	

quota di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 8 – FERIE E PERMESSI

Il Sindaco del Comune di Santu Lussurgiu, capo convenzione, autorizzerà le ferie e i permessi del Segretario titolare.

ART. 9 – MODIFICHE

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli Enti convenzionati, le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia.

ART. 10 – COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'EX AGENZIA

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli Comunali e dai certificati dei Servizi Demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2023, sarà inviata in copia autenticata alla Sezione dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Sardegna per i seguiti di competenza.

Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO DEL COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

Diego Loi

IL SINDACO DEL COMUNE DI SAGAMA

Giovannantonio Cuccui

IL SINDACO DEL COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO

Antonio Flore

IL SINDACO DEL COMUNE DI SENNARIOLO

Giambattista Ledda